

COMUNE DI CASALBORDINO

PROVINCIA DI CHIETI

Allegato A

REP. N. /2024

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO E GESTIONE DEL CAMPO DA  
PADEL COMUNALE SITO IN VIA SAN BENEDETTO E DEL CAMPO  
POLIVALENTE UBICATO IN VIA ALCIDE DE GASPERI IN  
CASALBORDINO (CH)

CODICE CIG N. \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2024, il giorno \_\_\_\_ ( ) del mese di \_\_\_\_ ( / / \_\_\_\_ ), presso la Residenza  
Comunale, nell’Ufficio di Segreteria avanti a me Dott.ssa Adele SANTAGATA, Segretario  
del Comune, autorizzata a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell’interesse  
del Comune ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, senza l’assistenza di  
testimoni per avervi le parti intervenute, d’accordo fra loro e con il mio consenso,  
espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

DA UNA PARTE

l’Arch. **Gianluca MAZZONI**, nato ad Atesa (CH) il 20 maggio 1977, che dichiara di  
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune  
predetto, C.F./P.IVA 00234500692 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del  
Settore III di questo Ente, di seguito nel presente atto denominato “Comune”.

DALL’ALTRA PARTE

Il Sig./la Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (Cod. Fisc. \_\_\_\_\_) e residente in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, nella sua  
qualità di Legale Rappresentante della Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ - Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ e  
P.IVA \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominato “concessionario”, comparenti della cui

identità personale io Segretario mi dichiaro certo.

#### PREMESSA

- in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile e della Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore III n. \_\_\_ del \_\_\_, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, è stata indetta una procedura di selezione per la concessione di: "AFFIDAMENTO E GESTIONE DEL CAMPO DA PADEL COMUNALE SITO IN VIA SAN BENEDETTO E DEL CAMPO POLIVALENTE UBICATO IN VIA ALCIDE DE GASPERI IN CASALBORDINO (CH)";

- il bando/disciplinare di gara - Prot. n. \_\_\_ in data \_\_\_ relativo alla procedura aperta telematica per la suddetta concessione è stato pubblicato nelle forme previste dalla norma fino al giorno \_\_\_;

- la pubblicazione degli atti di gara della procedura aperta telematica in oggetto è avvenuta sulla piattaforma dell'Ente: <https://unionedeimiracoli.acquistitelematici.it/> all'Albo On-Line al n. \_\_\_ dal giorno \_\_\_ e fino al giorno \_\_\_, alla rispettiva sezione: "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Casalbordino: <https://www.comune.casalbordino.ch.it/it>; alla sezione: "Avvisi e Bandi" del predetto sito istituzionale, sul sito dell'A.N.A.C. - B.N.C.P.;

- in data \_\_\_ e in data \_\_\_ si sono svolte in seduta pubblica le operazioni della gara in oggetto mediante l'utilizzo della piattaforma telematica dell'Ente presso gli Uffici del Settore III;

- in esecuzione alla Determinazione del Responsabile del Settore III n. \_\_\_ in data \_\_\_, è stata aggiudicata definitivamente la concessione in oggetto in favore della Società \_\_\_ con sede in \_\_\_, n. \_\_\_ - Cod. Fisc. \_\_\_ e P.IVA \_\_\_, classificatasi 1<sup>a</sup> in graduatoria, la quale, ha ottenuto il punteggio migliore pari a \_\_\_/100 di cui \_\_\_/80 punti sull'offerta tecnica e \_\_\_/20 punti sull'offerta economica, proponendo un rialzo del \_\_\_% sul canone annuale posto a

base d'asta di €. \_\_\_\_ oltre I.V.A., corrispondente ad €. \_\_\_\_ oltre I.V.A. per una durata

decennale;

- con verbale in data \_\_\_\_ è stata consegnata in via anticipata la concessione in oggetto in

favore della citata Società con decorrenza a partire dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_;

Per quanto sopra premesso,

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Comune di Casalbordino, come sopra rappresentato concede alla Società sopra

menzionata la conduzione e gestione del Campo da Padel sito in Via San Benedetto e

Campo Polivalente ubicato in Via Alcide De Gasperi. La gestione dell'impianto sarà

disciplinata come segue.

#### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

##### Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha come oggetto l'affidamento in concessione della gestione del

Campo da Padel sito in Via San Benedetto e Campo Polivalente ubicato in Via Alcide De

Gasperi a Casalbordino, oltre che dei seguenti locali afferenti al medesimo Campo da

Padel:

- due gruppi di servizi igienici all'interno dell'ex edificio scolastico;

- parte del corridoio all'interno dell'ex edificio scolastico, che conduce all'accesso dei due

gruppi di servizi igienici,

a fronte della riscossione delle entrate dagli utenti e dello sfruttamento economico e

funzionale dell'impianto e dei locali sopra descritti.

Il Campo da Padel, il Campo Polivalente ed i locali, oggetto di concessione, sono meglio

rappresentati nelle allegate planimetrie (Allegato n. 1) oltre gli spazi esterni proposti

nell'offerta tecnica del concessionario (Allegato n. 2).

La concessione è affidata nel rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara, nel

Capitolato d'Oneri, che le parti dichiarano di ben conoscere, nell'offerta tecnica formulata dal concessionario in sede di gara (Allegato n. 2), e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

#### **Art. 2 - FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO**

Il Comune di Casalbordino intende affidare in gestione l'impianto meglio descritto negli atti di gara, per le seguenti finalità di interesse pubblico e di carattere generale:

- a) gestione degli impianti sportivi quale servizio pubblico locale di interesse economico;
- b) valorizzazione delle forme associative e in particolare quelle sportive operanti sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 8 della Legge 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge regionale n. 27 del 19 giugno 2012;
- c) partecipazione dei cittadini nella gestione degli impianti, favorendo il momento associativo;
- d) concorso, in modo determinante, alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive e, più genericamente, delle attività motorie praticabili nel Campo di Padel comunale e nel Campo Polivalente, oggetto dell'affidamento;
- e) conduzione economica che miri, il più possibile, allo sviluppo autofinanziato dell'impianto e ad una gestione economica che riduca l'onere finanziario a carico del Comune.

#### **Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata dell'affidamento è fissata in complessivi anni 10 (dieci) a partire dal \_\_\_\_, data di consegna anticipata del servizio come da verbale del \_\_\_\_, allegato al presente Contratto (Allegato n. 3). Pertanto il Contratto di affidamento in concessione scadrà il \_\_\_\_, senza possibilità di proroghe e/o rinnovi taciti, fatto salvo quanto stabilito in materia di c.d. proroga tecnica.

#### **Art. 4. - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI**

L'impianto e le relative pertinenze e le attrezzature in esso presenti sono stati consegnati al concessionario, che li ha accettati senza riserve, nelle effettive condizioni di manutenzione e funzionalità in cui si trovano, conosciute dall'operatore economico, con le certificazioni e autorizzazioni in essere, e collaudo eseguito ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., giusta verbale del \_\_\_\_, allegato al presente Contratto (Allegato n. 3).

La gestione dell'impianto dovrà essere compatibile con le caratteristiche funzionali e di sicurezza degli impianti, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi degli artt. 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 1453 e seguenti del codice civile.

Le parti danno atto che in data \_\_\_\_ è stato redatto il verbale di consistenza dell'impianto affidato in concessione che, sottoscritto dall'operatore economico, senza riserva di alcun tipo, viene allegato al presente Contratto (Allegato n. 3). Analogo verbale verrà redatto alla scadenza del Contratto per la ricognizione dello stato di riconsegna delle attrezzature e dell'impianto.

L'impianto dovrà essere restituito nelle stesse condizioni in cui è stato affidato ad eccezione delle migliorie previste nell'offerta tecnica formulata dal concessionario oltre che quelle ulteriori migliorie che dovessero essere apportate all'impianto previa autorizzazione del comune concedente.

Il Concessionario si obbliga a gestire il servizio, l'impianto e sue pertinenze, nonché ad usare le attrezzature e gli impianti tecnologici con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle norme sull'uso degli impianti sportivi nonché delle previsioni del presente Contratto e in conformità alle caratteristiche dell'impianto stesso. Ogni utilizzo non sportivo dell'impianto dovrà essere preventivamente concordato per iscritto con l'Amministrazione Comunale che potrà rilasciare il relativo nulla-osta.

#### **Art. 5 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE**

Il Concessionario dovrà garantire, a propria cura e spese, la gestione, custodia, sorveglianza, perfetta funzionalità e sicurezza dell'impianto sportivo, strutture annesse e delle relative pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nel rispetto di tutte le normative vigenti, delle caratteristiche strutturali dell'impianto di cui si tratta e dei suoi limiti funzionali, impegnandosi a far svolgere nel loro interno l'attività sportiva, compatibilmente con le finalità indicate nel presente Contratto. L'affidatario assume altresì specificamente l'obbligo di rispettare tutte le condizioni indicate all'art. 8 del Capitolato d'Oneri.

Il concessionario si impegna inoltre a lasciare liberi i locali utilizzati internamente all'edificio scolastico, descritti all'articolo 1 del presente Contratto (servizi/bagni/parte del corridoio) prospicienti il Campo da Padel, nei giorni interessati dalle operazioni di preparazione dei seggi elettorali e in quelli di svolgimento delle operazioni di voto, fino a conclusione delle attività elettorali, previa comunicazione scritta del Comune e nei termini stabiliti nel Capitolato d'Oneri. L'inosservanza di detto obbligo è causa di risoluzione ipso iure del presente contratto, ferme restando eventuali responsabilità anche di natura penale e civile in capo al concessionario.

Il concessionario dovrà utilizzare esclusivamente gli spazi previsti dal bando e quelli indicati nell'offerta tecnica, in particolare: l'area del Campo da Padel, l'area del Campo Polivalente, l'area esterna rappresentata nell'offerta tecnica (vedi Allegati \_\_\_).

L'affidatario nella gestione della concessione in oggetto dovrà rispettare i seguenti orari giornalieri:

**per il periodo dal 01/10 al 31/05: dalle ore 07:00 alle ore 00:30.**

**per il periodo dal 01/06 al 30/09: dalle ore 07:00 alle ore 01:00.**

Il concessionario si impegna a presentare al Comune, entro la data del 31 dicembre di ciascun anno la seguente documentazione:

- consuntivo di gestione degli impianti affidati che dovrà comprendere anche:
- quantificazione degli introiti pubblicitari e sponsorizzazioni pubblicitarie; oltre alle entrate tariffarie, entrate varie legate agli impianti e alle attività sportive svolte, entrate derivanti da eventuali servizi di somministrazione,
- interventi di manutenzione ordinaria effettuati con i relativi costi;
- relazione in riferimento all'anno sportivo appena trascorso, relativa alla avvenuta gestione degli impianti contenente il numero delle Associazioni e gruppi che hanno utilizzato gli impianti (Campo da Padel e Campo Polivalente) con l'indicazione del numero complessive delle ore, oltre alle iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuati.

Le parti danno atto che il Concessionario ha effettuato la voltura delle utenze elettriche mentre per l'utenza dell'acqua (che rimarrà intestata al Comune in quanto a servizio dell'intero edificio scolastico), il Comune chiederà il rimborso dei consumi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

#### **Art. 6 - CANONE PER L'UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Il canone che il concessionario corrisponderà all'Amministrazione Comunale per l'utilizzo dell'impianto è pari ad €. \_\_\_\_ ( ) annui oltre I.V.A. come per legge, offerto in sede di offerta economica. Il detto canone dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Il canone annuale da versare all'Amministrazione Comunale risultante dall'offerta è soggetto ad adeguamento ISTAT. In caso di ISTAT negativo, non si procederà all'adeguamento del canone.

#### **Art. 7 - TARIFFE**

Le tariffe da applicare agli utenti per l'utilizzo privato del campo sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, tenuto conto dell'equilibrio economico - finanziario

della gestione. In caso di mancata deliberazione della Giunta comunale, continuano ad applicarsi le tariffe stabilite con l'ultima deliberazione di Giunta.

Qualora le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale dovessero determinare un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario superiore al 10%, il concessionario potrà motivatamente chiedere la revisione del piano economico finanziario.

È data facoltà al concessionario di praticare tariffe agevolate per gli associati/tesserati.

L'accertamento, da parte del comune, dell'applicazione di tariffe maggiori rispetto a quelle stabilite dalla Giunta comunale, comporta la risoluzione ipso iure del presente Contratto.

#### **Art. 8 - RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA**

Il Concessionario assume il servizio e contestualmente acquisisce in uso l'impianto individuato all'art. 1 del presente Contratto, sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi. Il concessionario sarà in obbligo di adottare, durante tutta la vigenza del Contratto ogni procedimento e cautela necessari a garantire l'incolumità degli operatori, degli utenti e dei terzi, nonché evitare qualsiasi danno a persone, beni pubblici e privati.

È escluso in via assoluta ogni compenso al concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali e attrezzi, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.

Il concessionario è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune ed a terzi, cagionato dal proprio personale, dalle opere, attrezzature e/o impianti, e deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato o asportato. Qualora il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune di Casalbordino resta autorizzato a provvedere direttamente, addebitando gli importi al concessionario e/o incamerando la cauzione per

l'importo corrispondente.

A tal fine il concessionario ha stipulato in data \_\_\_ la polizza assicurativa n. \_\_\_ con la Società \_\_\_ per la copertura del rischio da responsabilità civile (RCT) di cui all'art. 8, lett. k) del Capitolato d'Oneri in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato, rinnovata in data \_\_\_.

Il concessionario ha stipulato altresì in data \_\_\_ apposita polizza assicurativa n. \_\_\_ con la Società \_\_\_ per la copertura del rischio da incendio e/o altri danni ai beni acquisti, rinnovata in data \_\_\_.

Il concessionario è obbligato a stipulare a favore degli utenti fruitori del servizio idonea assicurazione per danni da responsabilità civile (RCT) ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità, eventuale e conseguente all'attività espletata in conseguenza dell'affidamento oggetto del presente Contratto.

#### **Art. 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Il concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in ordine al proprio personale; lo stesso dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne della Stazione Appaltante in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. Conseguentemente, la stessa dovrà curare l'informazione e la formazione dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto e nel Capitolato d'Oneri, trova applicazione la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### **Art. 10 - GARANZIA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il concessionario si impegna a garantire il servizio: in caso di sciopero del personale, dovrà essere data comunicazione al servizio comunale competente, con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore, impegnandosi a trovare, in via straordinaria, adeguate soluzioni organizzative.

Il concessionario non può, in nessun caso, sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal Capitolato d'Oneri.

#### **Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, il Comune di Casalbordino avrà la facoltà di risolvere il Contratto, previa diffida al concessionario con preavviso di almeno 15 giorni. Rimane ferma la facoltà per il Comune di affidare la gestione del servizio in oggetto a terzi.

Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) perdita dei requisiti richiesti per l'affidamento della concessione;
- b) apertura di una procedura concorsuale o di fallimento del concessionario;
- c) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte del concessionario;
- d) abbandono del servizio concesso;

- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) motivi di pubblico interesse;
- g) danni da intossicazione alimentare imputabili al concessionario, in caso di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande;
- h) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del Capitolato d'Oneri in materia igienico-sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dal concessionario anche a seguito di diffide dell'Amministrazione;
- i) reiterato impiego di personale non dipendente del concessionario e inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei CCNL per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente;
- j) impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- k) subappalto del servizio;
- l) cessione ad altri, in tutto o in parte sia direttamente sia indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente Contratto;
- m) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- n) ulteriori inadempienze del concessionario dopo la comminazione di n. 3 (tre) penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno solare;
- o) destinazione dei locali affidati al concessionario ad uso diverso da quello stabilito dal Capitolato d'Oneri;
- p) assenza dei requisiti di cui all'art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023;
- q) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Contratto.

**Art. 12 - GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, il concessionario ha stipulato con la Società

\_\_\_ in data \_\_ una garanzia fideiussoria n. \_\_\_ pari al \_\_\_% dell'importo netto del valore della concessione.

La suddetta polizza dovrà essere rinnovata entro 1 (uno) anno prima della scadenza quinquennale ( \_\_ ) per ulteriori 5 (cinque) anni e comunque fino al termine della durata della concessione, pena la risoluzione del Contratto.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito di verifica sulla regolare esecuzione del servizio.

### **Art. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI**

È riconosciuta al Comune di Casalbordino ampia facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'espletamento del servizio oggetto della presente concessione, anche in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato dal concessionario.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà, in ogni momento, anche senza preavviso, di controllare e verificare il buon andamento del servizio, promuovendo indagini conoscitive sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate, con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni, verificando l'ottemperanza di tutte le norme previste nel Capitolato d'Oneri e nel presente Contratto, ivi compresa la regolarità delle assunzioni, dei rapporti di lavoro e delle coperture previdenziali ed assicurative e del trattamento retributivo, oltre che il rispetto degli elementi offerti dal concessionario, ai fini della valutazione qualitativa dell'offerta.

Il concessionario dovrà fornire, a richiesta dell'Ente ed entro i termini perentori da questo stabiliti, la documentazione comprovante la regolarità degli adempimenti a proprio carico.

Eventuali verifiche da parte dell'Ente da cui risulti che il concessionario non sia in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la gara, comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

Il Comune di Casalbordino potrà procedere alla verifica e vigilanza sulla corretta assunzione del personale impiegato da parte del concessionario e alla verifica e vigilanza dell'applicazione del CCNL di categoria.

#### **Art. 14 - CAPACITÀ A CONTRATTARE**

Il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_, a norma dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e resa edotta da me Ufficiale rogante sulla responsabilità anche penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo alla medesima non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che l'Associazione dalla stessa rappresentata in questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione medesima.

#### **Art. 15 - PENALITÀ**

Il servizio oggetto della presente concessione dovrà essere svolto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, secondo le modalità previste dal Capitolato d'Oneri e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi derivanti dal Capitolato d'Oneri, risultanti dal verbale del funzionario incaricato, ed eventualmente accertate anche sulla base di reclami dell'utenza sono applicate dal Comune in misura variabile fra €. 50,00 ed €. 500,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.

Qualora il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali determini un importo massimo della penale superiore al 10 (dieci) per cento dell'ammontare netto contrattuale il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio della procedura di risoluzione del Contratto.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore. La

disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta, comunicata a mezzo P.E.C. o per lettera raccomandata A/R, delle inadempienze poste a carico del concessionario. In particolare, dalla data di ricevimento della formale contestazione di inadempimento, il concessionario ha facoltà di fornire per iscritto, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni.

Il Comune nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate, ne dà comunicazione al concessionario.

La Stazione Appaltante, in caso di inadempienza ad una o più clausole contrattuali, provvederà, inoltre, a diffidare il concessionario, per iscritto mediante comunicazione inviata a mezzo P.E.C., ad ottemperare, entro il termine fissato dall'Amministrazione Comunale, agli obblighi previsti dalla vigente normativa, dal Capitolato d'Oneri e dall'offerta tecnica.

Qualora il Concessionario non provveda ad adempiere entro il termine suddetto, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del Contratto.

Resta in ogni caso salva per l'Amministrazione Comunale la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti. In tal caso gli eventuali maggiori oneri sostenuti verranno addebitati al concessionario.

#### **Art. 16 - CONTROVERSIE GIUDIZIARIE**

Il Foro competente per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti è quello di Vasto (CH).

#### **Art. 17 - SPESE E REGISTRAZIONE**

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese di bollo e registro, della copia del

Contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché, i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal Responsabile dell'Ufficio presso cui è stipulato il Contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di concessione di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

**Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DESIGNAZIONE DEL  
CONCESSIONARIO QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI  
SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016**

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. In esecuzione del presente Contratto, il concessionario viene nominato dal Comune quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento della concessione in oggetto.

2. Le parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune.

4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

#### **Art. 19 - INCOMPATIBILITÀ**

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il concessionario, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 20 - PATTO DI INTEGRITÀ**

La parti si danno reciprocamente atto che costituisce parte integrante del presente Contratto anche se non materialmente allegato allo stesso il "Patto di Integrità tra il Comune di Casalbordino e gli operatori economici partecipanti alle gare" che, debitamente sottoscritto dalle parti stesse, si trova depositato agli atti di gara. Le parti con la sottoscrizione del presente Contratto confermano espressamente di avere ben

compreso il contenuto del documento in questione e di avere consapevolezza delle conseguenze ivi previste in caso di inosservanza degli obblighi, che potranno tradursi anche nella risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento.

#### **Art. 21 - CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Il presente Contratto stipulato in modalità elettronica che è stato da me Segretario comunale Rogante redatto in formato .doc., del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con firma autografa e viene da me Segretario Comunale acquisito e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 - lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, valida alla data odierna.

Il presente atto si compone di n. \_\_\_\_ ( ) pagine per intero e della 17° (diciassettesima) fin qui.

**Per il Comune:** Arch. Gianluca MAZZONI

**Per il concessionario:** Sig. \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale rogante:** Dott.ssa Adele SANTAGATA